COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Art. 9

Variazioni di bilancio

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 23 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia
Estremi	Legge 18 ottobre 1955, n. 908
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-del-fondo-di-rotazione-per-iniziative-economiche-nel/art-9-variazioni-di-bilancio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it